**N. 18/10 R.I.M.C. Reali**
**N. 956/10 R.G.N.R.**

**TRIBUNALE PENALE DI BENEVENTO**
*Sezione Riesame - Appello*

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

| | |
|---|---|
| dott. Flavio Cusani | Presidente |
| dott. Rosario Baglioni | Giudice |
| dott. ssa Simonetta Rotili | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti del procedimento n. 18/10 R.I.M.C. Reali, relativi alla richiesta di riesame depositata il 22 febbraio 2010 ( atti pervenuti il 23 febbraio 2010) e proposta dall'avv. Nunzio Gagliotti quale difensore di Corona Gabriele nato a Benevento il 28 maggio 1955 avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 16 febbraio 2010 dal Pubblico Ministero ed avente ad oggetto uno striscione recante la scritta " Pericolo turbogas per colpa dei politici" ;

**Osserva:**

Il ricorso è fondato e va accolto con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Invero, dalla lettura degli atti emerge chiaramente che il sequestro dello striscione apposto alle aste delle bandiere dell'ingresso della locale villa comunale è stato operato dagli agenti della Questura di Benevento in occasione di un'iniziativa promossa dall' Associazione " Altrabenevento" di distribuzione di un volantino dal titolo " Pericolo centrale a turbo gas per colpa dei politici ambigui. Occorre una grande mobilitazione dei cittadini" diretta a contrastare la scelta sostenuta da alcuni rappresentanti politici locali di far installare una centrale a Turbogas in Benevento a Ponte

Valentino perché ritenuta fortemente inquinante dai manifestanti. Presidente della suindicata associazione è Corona Gabriele, odierno indagato per il reato di cui all'art. 595 c.p.

Premesso che trattasi di sequestro probatorio avente ad oggetto una cosa costituente corpo di reato ovvero pertinente al reato, è necessario evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il sequestro probatorio presuppone la sussistenza di un fumus commissi delicti che , pur se ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale" (n Cass. SU 20.11.1996, Bassi, cp 1997 nr. 1673).

Nel caso di specie manca del tutto il fumus di reato trattandosi di uno striscione contenente una scritta che non soltanto non appare oggettivamente lesiva della reputazione di chicchessia ma costituisce manifestazione dell' esercizio del diritto di critica politica che viene riconosciuto dalla giurisprudenza in misura più ampia rispetto ad altri ambiti della vita sociale stante il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica.

Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato è possibile esprimersi con toni e modi di disapprovazione anche molto aspri più pungenti ed incisivi rispetto a quelli adoperati nei rapporti interpersonali tra privati purchè la critica sia indirizzata alla dimensione pubblica del personaggio criticato e non si risolva in un attacco personale rivolto direttamente alla sfera privata dell'offeso o in un pretesto per ledere l'onorabilità dell'avversario come persona ( Cass. 21.1.2004, Gdir. 2004 n. 23,85 ; Cass. 4.12.2002, Masini , Gdir. 2003, n, 33,85).

Pertanto, nel caso di specie non è configurabile neppure in astratto il reato di diffamazione a mezzo stampa trattandosi di una libera manifestazione del diritto di critica politica , peraltro, non lesiva di alcun bene interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 c.p. ipotizzata dal Pubblico Ministero.

Peraltro, per i fatti in oggetto non è stata proposta alcuna querela né è ravvisabile alcuna fattispecie penale ulteriore atteso che la manifestazione si svolgeva pacificamente e senza arrecare alcun problema di ordine pubblico e l'attività di volantinaggio era stata regolarmente e tempestivamente

comunicata alla Questura di Benevento ( cfr. comunicazione del 13 febbraio 2010 a firma di Corona Gabriele a foglio 7 dell'incarto processuale) .

Pertanto, in mancanza di un presupposto indispensabile come il fumus di reato il sequestro si appalesa illegittimo e va annullato con conseguente restituzione dello striscione all'avente diritto Corona Gabriele.

**PQM**

letti gli artt. 309, 324 cod. proc. pen.,

accoglie l'istanza di riesame e per l'effetto annulla il provvedimento di sequestro impugnato e dispone la restituzione al richiedente dello striscione sopra indicato.

Delega per l'esecuzione del presente provvedimento la Questura di Benevento con facoltà di subdelega.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Benevento, 3 marzo 2010

*Il giudice estensore*
*dott. ssa Simonetta Rotili*

*Il Presidente*
*dott. Flavio Cusani*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Benevento, li 4 MAR. 2010
Il Cancelliere (C1)
SPAGNUOLO Rita